

La Consulta estende i casi di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna

Michele Di Iesu
Avvocato del foro di Sala Consilina

Illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo

Corte cost.,sent. n. 113, 7 aprile 2011, Pres. De Siervo, Rel. Frigo - illegittimità articolo 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna nell'ipotesi di un contrasto con una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo- **sussistenza-ragioni.**

LA REVISIONE:

Prima di illustrare il percorso motivazionale della Consulta che ha spinto a dichiarare illegittimo l'articolo 630 del codice di procedura penale, appare necessario inquadrare sistematicamente l'istituto della revisione disciplinato appunto,dagli artt.630 e ss c.p.p. quale **mezzo di impugnazione c.d. straordinario** in quanto esperibile senza limiti di tempo a favore dei condannati. La revisione risulta strutturata in funzione del solo proscioglimento della persona già condannata: "obbiettivo che si trova immediatamente espresso come oggetto del giudizio prognostico circa l'idoneità dimostrativa degli elementi posti a base della domanda di revisione che l'art. 631 cod. proc. pen. eleva a condizione di ammissibilità della domanda stessa."

L'art. 630 c.p.p. prevede che la revisione può essere richiesta:se vi è la non conciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza di condanna o del decreto penale di condanna con quelli di un'altra sentenza penale irrevocabile; se interviene la revoca di una sentenza civile o amministrativa di carattere pregiudiziale che è stata posta a fondamento della sentenza di condanna o del

decreto penale di condanna (lettere a e b dell' art. 630 c.p.p) se sopravvengono nuove prove che da sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto(lettera c dell' art. 630 c.p.p) se viene dimostrato che la condanna è stata pronunciata a seguito di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto che la legge prevede come reato.(lettera c dell' art. 630 c.p.p) Ai sensi dell' art. 631 c.p.p gli elementi su cui deve fondarsi la domanda di revisione devono essere tali che se accertati devono dar luogo al proscioglimento del condannato . La manifesta infondatezza degli stessi , legittima la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione (art. 634 c.p.)

Il procedimento: Il condannato o gli altri soggetti legittimati alla richiesta ex art. 632 c.p.p. possono avanzare senza limiti di tempo istanza di revisione La richiesta, ai sensi dell'art. 633 c.p.p., va presentata personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere "l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano" ed essere presentata insieme alla eventuale documentazione, nella cancelleria della Corte di Appello individuata in base ai criteri dell'art. 11 c.p.p. La Corte di appello potrà disporre, in qualunque momento, con ordinanza, la sospensione della pena o della misura di sicurezza (art. 635 c.p.p.). In ordine al giudizio di revisione l'art. 636 c.p.p., dispone che " il presidente della corte di appello emette decreto di citazione ai sensi dell'art. 601 c.p.p.", stabilendo che per la revisione si osservano le disposizioni che regolano gli atti preliminari al dibattimento e il dibattimento (Libro VII, Titolo I e II) per quanto applicabili. Il giudizio di revisione termina con sentenza di accoglimento o di rigetto (art. 637 c.p.p.) sempre che non vi sia stata una declaratoria di inammissibilità (art. 634 c.p.p.).Nel caso di sentenza di accoglimento "il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo".Nell' ipotesi di sentenza di rigetto ," il giudice condanna la parte che ha presentato la richiesta di revisione al pagamento delle spese processuali e, qualora fosse stata disposta la sospensione della pena o della misura di sicurezza, dispone che ne riprenda l'esecuzione". La dichiarazione di inammissibilità della richiesta o la sentenza di rigetto non pregiudica il diritto dell' istante di presentare una nuova richiesta basata su elementi diversi (art. 641 c.p.p.).In caso di sentenza di accoglimento, il soggetto interessato può richiedere che la stessa sia affissa, per estratto, nel comune in cui era stata pronunciata la sentenza di condanna e in quello dell'ultima residenza del condannato, e che l'estratto della sentenza sia pubblicato a cura della cancelleria in un giornale indicato nella richiesta con spese della pubblicazione a carico della cassa delle ammende Colui che è stato prosciolto a seguito della domanda di revisione ha diritto ad una "riparazione commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena o internamento " e alle conseguenze personali e familiari che ne sono derivate sempre che non abbia determinato l'errore giudiziario per dolo o colpa grave. La domanda di riparazione deve essere proposta, personalmente o per mezzo di un procuratore speciale, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza

di revisione .A pena di inammissibilità l'istanza va presentata per iscritto, presso la Corte di appello che ha pronunciato la sentenza unitamente ai documenti ritenuti utili (art. 645 c.p.p.).La Corte di Appello deciderà sulla domanda di riparazione in camera di consiglio (art. 646 c.p.p.).

LA SENTENZA La Corte Costituzionale è intervenuta con una sentenza additiva aggiungendo un diverso caso di revisione rispetto a quelli previsti dall'art. 630 c.p.p. stante la carenza di strumenti normativi volti a consentire la rinnovazione del processo , allorchè " la sentenza o il decreto penale di condanna siano in contrasto con una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo». La Consulta ha "ragionato" secondo una duplice premessa: l'art. 46 della CEDU , che al paragrafo 1, impegna gli Stati contraenti «a conformarsi alle sentenze definitive della Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle controversie di cui sono parti»; soggiungendo, al paragrafo 2, che «la sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei ministri che ne controlla l'esecuzione». Tale norma costituisce centrale rilievo per la tutela dei diritti fondamentali e come evidenziato dalla sentenza n. 113 la Corte di Strasburgo ha in maniera conforme stabilito che " in presenza di un procedimento inficiato da inosservanze dell'art. 6 della Convenzione, il mezzo più appropriato per porre rimedio alla violazione constatata è rappresentato, in linea di principio, da un nuovo processo o dalla riapertura del procedimento, su domanda dell'interessato, nel rispetto di tutte le condizioni di un processo equo (ex plurimis, sentenza 11 dicembre 2007, Cat Berro contro Italia, punto 46; sentenza 8 febbraio 2007, Kollcaku contro Italia, punto 81; sentenza 21 dicembre 2006, Zunic contro Italia, punto 74; Grande Camera, sentenza 12 maggio 2005, Öcalan contro Turchia, punto 210)". La Corte Costituzionale ha parlato a tal uopo di meccanismo più idoneo ai fini della " restituito in integrum"nei casi di accertata violazione dell' art. 6 della convenzione. L'art. 117, primo comma, Cost., che "impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli «obblighi internazionali» (sentenze n. 1 del 2011; n. 196, n. 187 e n. 138 del 2010; n. 317 e n. 311 del 2009, n. 39 del 2008; sulla perdurante validità di tale ricostruzione anche dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, sentenza n. 80 del 2011). Prospettiva nella quale, ove si profili un eventuale contrasto fra una norma interna e una norma della CEDU, il giudice comune deve verificare anzitutto la praticabilità di una interpretazione della prima in senso conforme alla Convenzione, avvalendosi di ogni strumento ermeneutico a sua disposizione; e, ove tale verifica dia esito negativo - non potendo a ciò rimediare tramite la semplice non applicazione della norma interna contrastante - egli deve denunciare la rilevata incompatibilità, proponendo questione di legittimità costituzionale in riferimento all'indicato parametro." La Corte Costituzionale, in sostanza , ha preso atto dell' insussistenza nel codice di procedura penale di

strumenti normativi idonei a consentire la riapertura dei procedimenti e di superare le preclusioni connesse al giudicato in caso di sentenza della Corte Europea che abbia riconosciuto la violazione delle garanzie previste dalla Convenzione, particolarmente in tema di equo processo.

A tal uopo la Corte ha evidenziato che :

il rimedio del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione (art. 625-bis cod. proc. pen.) non potrebbe comunque rappresentare una risposta esaustiva al problema, risultando strutturalmente inadeguato ad assicurare la riapertura dei processi a fronte di violazioni che non si siano verificate nell'ambito del giudizio di cassazione;

non è idonea soluzione il ricorso all'istituto della restituzione in termini per la proposizione dell'impugnazione (art. 175, comma 2, cod. proc. pen.), trattandosi di meccanismo che risulta utilizzabile unicamente per porre rimedio alle violazioni della CEDU collegate alla disciplina del processo contumaciale;

anche l'incidente di esecuzione regolato dall'art. 670 cod. proc. pen., non è apparso istituto adeguato, giacché il rimedio "congela" il giudicato, impedendone l'esecuzione, ma non lo elimina-

A parere della Corte anche l'istituto della revisione così come disciplinato dall'art. 630 c.p.p non è strumento idoneo a permettere la riapertura del processo penale riconosciuto "non equo" dalla Corte europea.

La revisione , ha sottolineato la Corte, costituisce strumento volto a comporre il dissidio tra la "verità processuale", consacrata dal giudicato, e la "verità storica", risultante da elementi fattuali "esterni" al giudicato stesso .Tale dissidio il legislatore ha cristallizzato nel contrasto con i fatti stabiliti da decisioni distinte da quella oggetto di denuncia (lett. a e b dell'art. 630 cod. proc. pen.), per insufficiente conoscenza degli elementi probatori al momento della decisione (lett. c), o per effetto di dimostrata condotta criminosa (lett. d).

La Corte Costituzionale ha, altresì ,osservato che la revisione è istituto orientato a giungere ad un giudizio assolutorio nei confronti del condannato tanto è vero che l'art. 631 c.p.p. eleva a condizione di ammissibilità della domanda stessa l' idoneità dimostrativa degli elementi posti a base della domanda di revisione. Diverso è , invece, il caso di accertamento, da parte della Corte di Strasburgo, della violazione dell'art. 6 della CEDU . In questo caso, infatti, porre rimedio al difetto "equità" di un processo non significa affatto giungere ad un giudizio assolutorio per il condannato, ma solo assicurare a chi è stato condannato un nuovo processo per rimediare al difetto di "equità" così come accertato dalla Corte di Strasburgo. Il nuovo processo ben potrebbe concludersi anziché con l'assoluzione , con una condanna , fermo naturalmente il divieto della "reformatio in peius", senza alcun giudizio preventivo di tipo prognostico ai fini dell' ammissibilità.

Ciò assodato , la Corte, posta la mancanza di strumenti volti a garantire la riapertura del procedimento in caso di accertata violazione da parte della Corte di Strasburgo dell' art. 6 Cedu, individua nell' art. 630 c.p.p. la "sedes" dell'

intervento additivo. Tanto perché l' istituto revisione , comportando la riapertura del processo , ha maggiore assonanza con quell' intervento normativo che si rende necessario per garantire la conformità dell' ordinamento nazionale a quanto sin ora esposto. Sulla base di tali premesse la Corte costituzionale ha accolto la questione di legittimità prospettata dalla Corte di appello di Bologna che aveva individuato proprio nell'art. 630 cod. proc. pen. la sede dell'intervento additivo per salvaguardare i diritti garantiti dalla CEDU.

La Corte Costituzionale , infatti,ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell' art 630c.p.p nella parte in cui non contempla un "diverso" caso di revisione rispetto a quelli in esso regolati , idoneo a consentire la riapertura del processo intesa come rinnovazione di attività già espletate o di quella integrale del giudizio allorquando detta riapertura si renda necessaria , " in rapporto alla natura oggettiva della violazione accertata" e in deroga al principio per cui "i vizi procedurali restano coperti dal giudicato" ai sensi dell' art. 4,par.1 CEDU. Ciò al fine di conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell' uomo. Ovviamente, in tal caso sarà il giudice a dover procedere a un vaglio di compatibilità in ordine alle disposizioni relative al giudizio di revisione (la Corte ha osservato che non appare conciliabile la condizione di ammissibilità basata sulla prognosi assolutoria di cui all' art. 631c.p.p.).

In tale scenario la Corte , non ha mancato di osservare e sottolineare che il legislatore è ovviamente libero di introdurre autonoma e diversa disciplina volta a consentire il meccanismo dell' adeguamento alle pronunce definitive della Corte Europea dei diritti dell' uomo o intervenire su aspetti specifici affidata alla discrezionalità legislativa quale ad esempio la previsione di un termine di decadenza per la riapertura del processo, a decorrere dalla definitività della sentenza della Corte di Strasburgo

Michele Di Iesu